



AII.1

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE DONAZIONI DI BENI MOBILI DI INTERESSE CULTURALE

**approvato con DCC n. 7 del 12.01.2015
in vigore dal**

Art. 1 – OGGETTO

- Il presente Regolamento disciplina le donazioni, effettuate a favore del Comune di Mantova, di beni mobili di interesse culturale, intendendosi con tale denominazione i beni mobili e le universalità di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, bibliografico, archivistico, etnoantropologico e culturale in genere.

Art. 2 – PROPOSTA DI DONAZIONE

- La proposta di donazione deve essere formulata dall'avente titolo mediante comunicazione scritta, nella quale siano indicati i beni oggetto del contratto, le loro caratteristiche principali e l'eventuale valore economico stimato.
- Il Dirigente del Settore di competenza, tenuto conto degli aspetti legati alla conservazione, alla tutela e alla gestione dei beni oggetto della proposta ed eventualmente coadiuvato da esperti esterni all'Ente, dal personale competente in materia interno all'Ente e dai responsabili dei servizi di riferimento, valuta la proposta ed esprime parere sull'opportunità dell'acquisizione.

Art. 3 – ACCETTAZIONE E FORMA DELLA DONAZIONE

- Le donazioni di *modico valore* ai sensi dell'art. 783 c.c., sono acquisite dal Comune mediante la mera tradizione, previa determinazione di accettazione del dirigente del settore di competenza.
- Le donazioni *non di modico valore* devono essere stipulate, sotto pena di nullità, mediante atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c., previa deliberazione di accettazione della Giunta Comunale e, quando previsto, effettuati gli adempimenti stabiliti dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i).
- La consegna dei beni viene documentata da relativo verbale, sottoscritto dalle parti.

- Le donazioni di piccola oggettistica varia e di scarso valore economico si perfezionano con la mera consegna.

Art. 4 – DIRITTI PATRIMONIALI

- Salvo diversa espressa pattuizione tra le parti, il donante, attraverso l'atto di donazione, cede in maniera piena ed irrevocabile i diritti patrimoniali (detti anche diritti di utilizzazione economica) dell'opera o del bene.
- L'opera o il bene oggetto della donazione entrano a far parte del patrimonio artistico e culturale del Comune che ne dispone liberamente nei limiti imposti dalla Legge, con particolare riferimento alla Legge sui diritti d'autore (L. n. 633/1941 e s.m.i) e al Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i).

Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI

- Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione Consiliare che lo approva.
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma di pari grado con esso contrastante.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del Codice Civile, del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti e altre Leggi vigenti in materia.